Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione hardware di apparecchiature di elaborazione dati fuori garanzia per Sogei, il MEF e per la Corte dei Conti - ID SIGEF 1574

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.sogei.it

***

1) **Domanda**

In considerazione della risposta alla domanda di cui al punto 7 e a quella del punto 27, lettera C - *'Con riguardo a quanto richiesto alla lettera c) del quesito, si precisa altresì che,* ai *fini del rispetto della soglia di legge del 30% dell'importo contrattuale, si terrà conto del valore delle sole prestazioni di assistenza tecnica'* – si chiede di chiarire se in presenza di una offerta a corpo da parte di Produttori/Titolari della proprietà intellettuale che non intendano fornire il dettaglio delle componenti, nell'impossibilità conseguente di non poter ricavare il valore delle sole prestazioni di assistenza tecnica, né il valore della fornitura del SW, l'intera offerta del produttore, considerata come valore indivisibile, non possa essere configurata in nessuna percentuale come subappalto?

Risposta

Affinché l'Amministrazione committente possa autorizzare il subappalto è necessario che il contratto depositato metta la stessa nelle condizioni di pronunciarsi sulla riconducibilità delle prestazioni ivi indicate a quelle per le quali il concorrente, in sede di partecipazione, si è espressamente riservato una tale facoltà nonché di verificare che il valore delle stesse rientri nel limite di legge. Qualora pertanto il detto contratto ricomprenda più prestazioni, talune delle quali non sottoposte alla detta autorizzazione, il valore complessivo di quelle da subappaltare andrà scomputato stante, in assenza, l'impossibilità per l'Amministrazione di portare a termine la verifica di cui sopra.

2) **Domanda**

In tema di subappalto, si fa presente che, come noto, molti Produttori non erogano in tutto o in parte i servizi di manutenzione anche sulle proprie apparecchiature, con personale dipendente, ma utilizzano risorse di Società Partner da loro certificate. In tal caso si chiede di chiarire se tale scenario si possa configurare come subappalto a cascata, fattispecie giuridicamente non ammissibile. Devono i produttori/titolari della proprietà intellettuale, garantire l'erogazione dei servizi, esclusivamente con loro personale dipendente?

Risposta

Si conferma che, come previsto dall'art. 118, comma 9, D.Lgs. 163/2006, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3) **Domanda**

Con riferimento all'Allegato 3 - Offerta Economica - Lotto 2, si chiede di confermare se per l'apparato IBM 2097-E40 s/n 5196864 Il servizio di manutenzione da erogare sia effettivamente quello richiesto per gli apparati di classe A.

Risposta

Si conferma che il servizio da erogare per l'apparato IBM 2097-E40 s/n 5196864 è quello richiesto per gli apparati di classe A. Si precisa che, essendo tale apparato dedicato al Disaster recovery, il periodo di effettivo funzionamento in base al quale prevedere la quantificazione del canone, sarà limitato ad una media di tre giorni al mese.

4) **Domanda**

Con riferimento al Disciplinare di Gara – Par. 1.1 (Partecipazione a più lotti), in caso di risposta del concorrente in R.T.I., fermo restando che "il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (Individuale o associata) ed in caso di R.T.I., o Consorzi, sempre con la medesima composizione…", si chiede di confermare la possibilità per il concorrente di rispondere ai 2 lotti, sempre con la medesima composizione, ma con ripartizioni percentuali tra i componenti del RTI differenti tra i 2 lotti. Si chiede di confermare, inoltre, che la mandataria del RTI stesso possa essere diversa tra i 2 lotti.

Risposta

Si conferma.

Fermo restando l'obbligo del RTI, in caso di partecipazione ai 2 Lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/raggruppande potranno assumere, nei due Lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni singolo Lotto delle regole previste dalla documentazione di gara e relative, tra le altre cose, al possesso dei requisiti, alla specificazione delle parti del servizio o della fornitura da eseguire (in modo che ciascuna impresa riunita svolga un ruolo attivo nei suddetti lotti e la mandataria esegua le prestazioni, oggetto del lotto, in misura maggioritaria in senso relativo).

5) Domanda

Con riferimento al parag. 4.3.3 del Capitolato Tecnico, considerando che la componente di fornitura di patch e nuove versioni/release di firmware *e/o* microcode *e/o* BIOS sia evolutivi che correttivi sono di fatto parte integrante del costo inclusivo di supporti remoti e logistica, si chiede di confermare che ai fini delle necessità evidenziate nel suddetto paragrafo possa essere ritenuta sufficiente la evidenza della componente dell'offerta afferente alla manodopera on-site.

Risposta

Il quesito non risulta chiaramente formulato.

Si rinvia, in ogni caso, alle risposte ai quesiti nn. 7, 9, 24 e 27 pubblicati in data 7 Ottobre 2014 sui siti www.consip.it e www.sogei.it. concernenti, a vario titolo, la fornitura di patch e nuove versioni/release di firmware e/o microcode e/o BIOS.

6) Domanda

Con riferimento al chiarimento n. 14, si chiede di confermare che la precisazione in merito alla possibilità di superamento del 10% del corrispettivo totale sia riferito al solo caso in cui il contratto venga risolto di diritto, ai fini della determinazione del danno effettivamente subito da Sogei. Si chiede pertanto di confermare che nel caso in cui il contratto non venga risolto il limite massimo delle penali, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207 del 2010, non possa superare il 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S.

Risposta

Non si conferma.

Sul punto si rinvia alla risposta al quesito n.14 pubblicato in data 7 Ottobre 2014 sui siti www.consip.it e www.sogei.it. La risoluzione di diritto del contratto rappresenta solo un estremo rimedio per l'Amministrazione, e non certo – come sembrerebbe evincersi dal quesito formulato - uno strumento a "tutela" del Fornitore negligente, per mettersi al riparo dalle conseguenze sfavorevoli di inadempienze destinate a protrarsi nel tempo e in spregio al principio generale per il quale il Fornitore selezionato deve assicurare all'Amministrazione un'esecuzione a regola d'arte.

7) Domanda

In merito alla richiesta di 'fornitura del firmware tramite contratti con le case produttrici laddove quest'ultime decidano, come in altri casi, di partecipare al bando in oggetto, si chiede come la stazione appaltante abbia intenzione di tutelare la concorrenzialità della gara verso partecipanti non produttori?

Risposta

Premesso che la stazione appaltante non può limitare la partecipazione alla gara degli operatori economici, si evidenzia che qualora durante il corso della procedura, a seguito dell'apertura ed esame delle offerte validamente pervenute, emergessero elementi tali da far presumere che via sia stata, da parte di qualsivoglia concorrente, una violazione delle regole della concorrenza, sarà cura ed onere della stazione appaltante attivarsi innanzi a tutte le competenti sedi, ed in particolare innanzi all'AGCM per segnalare le criticità riscontrate.

8) Domanda

In merito alla richiesta di fornitura del firmware tramite contratti con le case produttrici, si richiede se possibile di verificare dove, come e quando, nei contratti originali di acquisto degli apparati oggetto del bando sia stata indicata la decadenza del diritti di utilizzo della Stazione Appaltante del firmware, microcodici e BIOS installati sui suddetti apparati di piena proprietà della medesima Stazione Appaltante. Altrimenti se non specificato nel contratti di acquisto, si chiede di confermare che il firmware, microcodice ed il BIOS sia delle apparecchiature critiche sia di quelle non critiche, siano già senza costi aggiuntivi a disposizione della Stazione Appaltante che ne ha Il conseguente diritto di utilizzo senza lesione dei diritti intellettuali delle case produttrici e non sia onere del fornitore all'approvvigionamento.

Risposta

Si chiarisce che gli oneri eventualmente richiesti dalle case costruttrici per l'aggiornamento del firmware delle apparecchiature definite come "critiche", sono sempre a carico del Fornitore. Per quanto riguarda le

apparecchiature "non critiche", gli stessi oneri sono a carico del Fornitore solo nel caso di aggiornamento dichiarato "obbligatorio" da parte della casa costruttrice.
Infine, è possibile verificare la situazione di ogni apparecchiatura definita come "critica" con il costruttore che dovrà garantire la disponibilità del firmware, utilizzando il serial number dell'apparecchiatura indicato nei documenti di gara.

9) Domanda

Intendendo partecipare a più lotti e pur mantenendo la medesima forma e composizione In R.T.I., in termini di Imprese componenti, chiede la possibilità di poter variare, tra il lotto 1 ed Il lotto 2, le percentuali di partecipazione alla RTI tra le Imprese componenti nonché di poter eventualmente assumere Il ruolo di mandataria per un lotto e di mandante per l'altro.

Risposta

Si veda la risposta al precedente quesito n.4.

Direzione Progetti per la PA

Ing. Sante Dotto

(Il Direttore)